



SETTORE

IRAP

**L'ESENZIONE IRAP PER I PRODUTTORI
AGRICOLI E I RECENTI CHIARIMENTI
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

RIFERIMENTI

- Art. 1, commi da 70 a 72, Legge n. 208/2015
- Risoluzione Agenzia Entrate 18.7.2017, n. 93/E

IN SINTESI

A decorrere dal 2016 a favore degli esercenti attività agricole è stata concessa l'esenzione IRAP.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in merito alla determinazione del valore della produzione da assoggettare ad IRAP, nonché alla compilazione del mod. IRAP 2017, da parte degli imprenditori agricoli che esercitano attività parzialmente escluse dall'imposta.

È stato tra l'altro precisato che, in caso di esercizio esclusivamente di attività per le quali opera l'esenzione, l'obbligo di presentazione della dichiarazione non sussiste soltanto per i soggetti che corrispondono il diritto CCIAA in misura fissa, ossia per gli imprenditori individuali / società semplici.

Di conseguenza le società di persone / capitali agricole sono comunque tenute a presentare il mod. IRAP.

SERVIZI COLLEGATI



Come noto, la Finanziaria 2016, con l'abrogazione della lett. d) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. n. 446/97 e l'inserimento al successivo comma 2 della nuova lett. c-bis), ha disposto l'**esenzione IRAP** per gli esercenti **attività agricole ex art. 32, TUIR a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015** (in generale dal 2016).

L'**esenzione IRAP** è riconosciuta anche:

- **alle cooperative e loro consorzi** che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, **servizi nel settore selvicolturale**, comprese le sistemazioni idraulico-forestali, equiparati agli imprenditori agricoli dall'art. 8, D.Lgs. n. 227/2001;
- **alle cooperative e loro consorzi** di cui all'art. 10, DPR n. 601/73 (società cooperative agricole e loro consorzi i cui redditi, derivanti dall'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno 1/4 dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci esenti IRES).

Di fatto l'esenzione riguarda le attività per le quali, in precedenza, era applicabile l'aliquota IRAP ridotta dell'1,9%.



L'esenzione **non opera** e pertanto continua ad applicarsi l'aliquota ordinaria (3,9%) per:

- le attività di **agriturismo**;
- l'**allevamento di animali** con mangimi ottenibili per meno di 1/4 dal terreno;
- le **attività connesse** rientranti nell'art. 56-bis, TUIR.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 18.7.2017, n. 93/E, ha fornito una serie di chiarimenti, a seguito di "*alcuni quesiti pervenuti dalle Associazioni di categoria circa le **modalità di determinazione dell'imponibile e di compilazione della dichiarazione IRAP***".

I RECENTI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

1. Determinazione della quota del valore della produzione riferibile all'attività agricola

Per i soggetti che esercitano l'attività di **allevamento di animali** oltre il limite di cui alla lett. b) del comma 1 del citato art. 32, ossia con mangimi ottenuti per almeno 1/4 dal terreno e determinano il reddito forfetariamente ai sensi dell'art. 56, TUIR, il **valore della produzione da escludere dall'IRAP** è individuato in **proporzione al numero dei capi allevati entro i predetti limiti rispetto al numero complessivo dei capi allevati**.

Per i soggetti che esercitano **attività agricole connesse** ex art. 56-bis, TUIR, il valore della produzione non soggetto ad IRAP è calcolato in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi / proventi riferibili all'attività agricola nei limiti di cui al citato art. 32 e l'ammontare complessivo dei ricavi / proventi rilevanti ai fini IRAP.

In caso di **contemporaneo svolgimento** di un'attività agricola e dell'attività di agriturismo, il valore della produzione escluso da IRAP è individuato sulla base dei dati contabili risultanti dalle rispettive contabilità separate ex art. 36, DPR n. 633/72.

2. Determinazione della quota delle deduzioni IRAP per lavoratori dipendenti impiegati nell'attività agricola

Per i dipendenti impiegati nell'attività soggetta ad IRAP sono riconosciute le deduzioni IRAP per lavoro dipendente.

Pertanto, in presenza di dipendenti impiegati sia nell'attività agricola esclusa sia in quella rilevante ai fini IRAP, l'importo delle deduzioni spettanti deve essere **ridotto della quota imputabile all'attività agricola esclusa**, individuata applicando all'ammontare complessivo delle deduzioni il medesimo rapporto utilizzato al fine di determinare la quota del valore della produzione non soggetta ad IRAP.

Soggetti che determinano il valore della produzione forfaitariamente ex art. 17, comma 2	<p>Sezione III dei quadri IQ / IP / IE Sezione V del quadro IC</p> <p>Va riportato l'intero ammontare del reddito d'impresa determinato forfaitariamente nonché la quota imponibile degli altri componenti rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione (retribuzioni, compensi, altre somme e interessi passivi) individuata in base al rapporto di cui al predetto punto 1.</p>
<p>NB Le deduzioni per il personale dipendente vanno riportate nel mod. IRAP 2017 al netto della quota riferita all'attività agricola esclusa da IRAP, individuata con le modalità riportate al predetto punto 2.</p> <p>Di conseguenza devono essere indicate esclusivamente le deduzioni riferite ai dipendenti impiegati nell'attività soggetta ad IRAP.</p> <p>Per i dipendenti impiegati sia nell'attività agricola esclusa che nell'attività rilevante ai fini IRAP, le deduzioni vanno indicate per la quota imputabile a tale ultima attività.</p>	

4. Presentazione mod. IRAP da parte dei soggetti con attività agricola esclusa

I soggetti **esercenti soltanto attività agricole escluse da IRAP** non sono tenuti a presentare il mod. IRAP 2017.

Detto esonero **non opera**, tuttavia, per i **soggetti che determinano il diritto CCIAA in base al fatturato**. Gli stessi devono pertanto compilare "ordinariamente" il mod. IRAP 2017, con le modalità sopra evidenziate, *"al fine di consentire all'amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni utili all'applicazione del diritto camerale da comunicare agli enti interessati"*.

NB Di fatto, l'**esonero dalla presentazione del mod. IRAP** riguarda esclusivamente le **imprese agricole** esercitate in forma **individuale / società semplice**, posto che le stesse sono tenute a corrispondere il diritto CCIAA in misura fissa (Informativa SEAC [12.6.2017, n. 180](#)).

Le **società di persone / capitali agricole** sono invece **tenute a presentare il mod. IRAP** ancorché esercitino attività escluse da IRAP.

